



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 590 del 2023, proposto da Coutenza Canali Cavour, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Gariboldi, Maria Adelaide Del Console e Federico Votta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Scisciot, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e domiciliata ex lege presso la stessa in Torino, via dell'Arsenale, 21;

nei confronti

Comune di Montabone, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

– della determinazione dirigenziale della Regione Piemonte - Servizio opere

pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica prot. n. 1219/A1802B/2023 del 28 aprile 2023, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 4 maggio 2023, a firma del dirigente del settore infrastrutture e pronto intervento avente per oggetto le “OO.C.D.P.C. nn. 710/2020, 745/2021, 839/2022 e 962/2023. Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio delle province di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola, di Vercelli, della Città Metropolitana di Torino e dei comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato in provincia di Alessandria. Approvazione rimodulazione del Piano degli interventi”, nella parte in cui non ha riconosciuto alla ricorrente le risorse finanziarie stanziata come ivi rimodulate e, ad oggi, risultanti come economie nonché, per quanto occorrer possa, nella parte in cui la Coutenza potrebbe vedersi esclusa dall'allocazione di future risorse finanziarie;

- nonché, di ogni altro atto presupposto, istruttorio, conseguente e comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Piemonte e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 la dott.ssa Martina Arduino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che la ricorrente ha impugnato la determina dirigenziale della Regione Piemonte per mezzo della quale è stata approvata la rimodulazione del piano degli interventi emergenziali (ai sensi dell'art. 25, comma 2, lett. a), b), c) e d) del d.lgs. n. 1/2018), causati dall'alluvione del 2-3 ottobre 2020, (nel rispetto della nota del 24.04.2023 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile);

Ravvisata negli enti beneficiari, indicati nella tabella di cui alla stessa determina dirigenziale, la qualità di controinteressati all'odierno gravame, in relazione ai quali

occorre disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 49 c.p.a.;

Ritenute sussistere, in considerazione del numero dei controinteressati, ragioni ostative alla notifica nelle forme ordinarie;

Ritenuto, pertanto, di ordinare alla parte ricorrente d'integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli enti di cui alla tabella allegata alla determina impugnata, autorizzando la notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a., mediante pubblicazione sul sito web della Regione Piemonte della presente ordinanza, del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a.;

Statuito che la pubblicazione sopra indicata dovrà essere effettuata, pena l'improcedibilità del gravame (artt. 35 e 49 c.p.a.), nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione del presente provvedimento, con deposito in giudizio, nei successivi 10 (dieci) giorni, dell'attestato rilasciato dalla P.A. dell'avvenuta pubblicazione; parte ricorrente dovrà, inoltre, versare all'amministrazione, con le modalità comunicate da quest'ultima, l'importo documentato eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito;

Richiamati gli obblighi gravanti sull'amministrazione, in caso di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, di:

- non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, la presente ordinanza, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati;
- inserire sulla home page del sito un collegamento, denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i dati su menzionati;
- rilasciare alla parte ricorrente un attestato dell'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco dei controinteressati.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda):

- ordina l'integrazione del contraddittorio in favore degli enti individuati nella tabella inclusa nella determina dirigenziale impugnata, in qualità di controinteressati nel presente giudizio, e a tal fine autorizza parte ricorrente a notificare per pubblici proclami il ricorso, nei tempi e con le modalità di cui in motivazione;
- assegna alla parte ricorrente il termine di venti giorni decorrenti dalla notificazione, o comunicazione in via amministrativa, della presente ordinanza per assolvere agli incombeni istruttori indicati in motivazione;
- fissa, per la prosecuzione del presente giudizio, l'udienza pubblica del 23 ottobre 2025.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Bellucci, Presidente

Martina Arduino, Referendario, Estensore

Alessandro Fardello, Referendario

L'ESTENSORE
Martina Arduino

IL PRESIDENTE
Gianluca Bellucci

IL SEGRETARIO